



REGIONE DEL VENETO

GLI ENTI NON PROFIT

**ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI
E REGOLE**

NELLA REGIONE DEL VENETO

A cura della
**Sezione EE. LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e
Grandi Eventi**

- Settore Persone Giuridiche -

Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23 30121 VENEZIA

Tel. 041 2795914-5917-5742 Fax 041 279 5920

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

www.regione.veneto.it/web/enti-locali

Ottobre 2014

Presentazione



Non da oggi il Veneto è caratterizzato da una fitta rete della solidarietà che si organizza attorno a forme associative che, in alcuni casi, sono specifiche al territorio veneto, come nel caso delle Regole, istituti specifici dell'area montana. La valenza di queste strutture che per altro vantano la lunga storia e tradizione non sfugge: che si tratti di Fondazioni o Associazioni, di natura laica o ispirati alla dottrina sociale della Chiesa, questi enti svolsero sin dalla loro fase aurorale una funzione straordinaria nella società veneta supplendo a carenze e offrendo servizi e funzioni che poi avrebbero trovato adeguata risposta nella rete del Welfare state.

Quest'ultimo, dopo aver contribuito in maniera determinante al benessere nella realtà europea, oggi è messo in discussione a seguito dei mutati equilibri economici e di quella crisi che ha investito l'intero occidente. La necessità di ridurre la spesa pubblica determina la necessità di individuare nuove forme di socialità, sebbene sia chiaro che i problemi di giustizia ed equità sociale, anche a seguito della contrazione del ruolo dell'ente pubblico nella redistribuzione della ricchezza, siano tutti da valutare e da non sotto-valutare. Va da sé che in questo scenario complesso e problematico, gli istituti della solidarietà possono diventare se non principali attori di una nuova fase, certamente coprotagonisti di una transazione che, se sarà meno impattante per la realtà sociale, lo si dovrà anche al loro lavoro.

Già da oggi, comunque, possiamo ben dire che l'associazionismo senza scopo di lucro si pone come punto di riferimento nell'attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, secondo il quale gli enti pubblici riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che hanno una valenza pubblica. Fatte queste premesse, possiamo ben capire perché la Giunta Regionale volle, da ultimo, con l'approvazione delle deliberazioni n. 3418 del 30 dicembre 2010 e n. 2078 del 7 dicembre 2011, riconoscere l'importanza di queste realtà operanti nella società veneta definendo in modo più chiaro e trasparente i procedimenti amministrativi che le riguardano e che presentiamo in questo lavoro, il quale aspira ad essere un agile strumento informativo per i cittadini e gli attori sociali che vogliono avvicinarsi agli enti "non profit", avere informazioni sulle relative procedure amministrative e sull'operato che queste strutture svolgono nel territorio veneto.

***L'Assessore Regionale al Bilancio e agli Enti Locali
Roberto Ciambetti***

INDICE

Il ruolo degli Enti non profit

Introduzione	pag.	2
Le Associazioni	pag.	4
Le Società di Mutuo Soccorso	pag.	13
Le Fondazioni	pag.	15
Vigilanza e Controllo sulle Fondazioni	pag.	20
Le Regole	pag.	23

Il Registro Regionale delle Persone Giuridiche

Il Registro Regionale delle Persone Giuridiche	pag.	25
Il riconoscimento della personalità giuridica	pag.	27
Le modifiche allo statuto dell'ente riconosciuto	pag.	31
Lo scioglimento e l'estinzione delle Associazioni e Fondazioni	pag.	33
Gli enti iscritti nel Registro Regionale	pag.	34
Le domande più frequenti	pag.	37
Gli Uffici Regionali e i Referenti	pag.	45

Il ruolo degli Enti non profit

Introduzione

Il mondo *non profit* è una realtà complessa e articolata, formata da associazioni, fondazioni e altri organismi di natura privata, che operano nei settori più diversi: sanità, assistenza sociale, arte, cultura, sport, formazione, tutela dell'ambiente, ecc...

Gli enti *non profit* operano in assenza di scopo di lucro per il raggiungimento di finalità meritevoli e di grande utilità per la collettività.

Al pari di altre realtà territoriali, anche nella **Regione del Veneto** si assiste a una evoluzione e a un incremento di tali organismi, qui presenti principalmente nella forma giuridica di Associazioni, Fondazioni e Regole.

La presenza e l'incremento di tali enti è dovuto in particolare a una serie di fattori: la sempre maggiore scarsità di risorse pubbliche e la diminuzione dell'intervento degli enti pubblici in favore della collettività, la volontà del singolo di dedicare più tempo ai propri interessi, il desiderio di molte persone di dedicare parte del proprio tempo ad attività benefiche, rivolte ad aiutare chi si trova in situazioni di disagio.

Gli enti *non profit* previsti dall'ordinamento giuridico italiano sono:

- le associazioni e le fondazioni riconosciute (artt. 14 e segg. del codice civile)
- le associazioni non riconosciute e i comitati (artt. 36 e segg. del codice civile)
- le organizzazioni di volontariato (legge n. 266/1991)
- le organizzazioni di promozione sociale (legge n. 383/2000)
- gli enti ecclesiastici (legge n. 222/85)
- le organizzazioni non governative (legge n. 49/1987 art. 28)

La Regione, in particolare, per espressa delega dello Stato, ha competenza in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato per quegli enti di natura privata che operano:

- in assenza di scopo di lucro,
- nelle materie di competenza regionale (art.117 Costituzione)
- nell'ambito del territorio regionale.

La Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, gestisce il **Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato**, nel quale sono iscritti gli enti "riconosciuti" e le vicende che li riguardano dopo il riconoscimento giuridico (modifiche statutarie, rinnovi e sostituzioni dell'organo di amministrazione, trasferimento sede legale, ecc...).

Alla data del 30 giugno 2014, gli Enti iscritti nel Registro Regionale sono 747:

- 343 Associazioni
- 376 Fondazioni
- 28 Regole

LE ASSOCIAZIONI

L'Associazione è un raggruppamento di persone che intende realizzare un interesse comune: trattasi di una *“comunità organizzata di persone, le quali si propongono come un centro unitario di interessi rispetto al fine perseguito”*.

L'Associazione nasce da un accordo fra le parti, e si sostanzia in un contratto che si contraddistingue per i seguenti elementi:

- **scopo di soddisfare bisogni di natura ideale,**
- **assenza di finalità di lucro.**

Le Associazioni, per loro natura, hanno una struttura aperta e consentono a chiunque, una volta verificati i requisiti di ammissione, di entrare come socio in qualsiasi momento della vita dell' ente.

I conferimenti effettuati dai soci sono a fondo perduto, per cui al momento dello scioglimento del contratto i beni che residuano non possono essere divisi fra gli associati, ma devono essere devoluti ad altri enti che perseguono finalità uguali o analoghe.



LE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni si caratterizzano, altresì, per i seguenti elementi:

- la presenza di una comunità organizzata di persone, **l'assemblea**;
- il perseguimento dello **scopo** diretto al soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti e comuni a tutti i soci;
- la **sovranità** in capo all'intera assemblea dei soci.

Nell'atto costitutivo e nello statuto vengono fissate le norme di funzionamento dell'associazione.

Gli associati deliberano riuniti in assemblea: tutti i soci devono avere uguali diritti e doveri, per cui tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, e l'approvazione dei bilanci.

L'amministrazione del patrimonio e la gestione dell'ente è affidata a un organo amministrativo (Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione) che ha il compito principale di dare esecuzione alle disposizioni dell'Assemblea.

Gli organi di controllo di una associazione, nominati dall'Assemblea dei Soci, sono:

- Il Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico)
- Il Collegio dei Probiviri.

In particolare, l'Organo di Revisione Contabile costituisce una garanzia di corretto funzionamento dell'ente sia nei confronti dei soci, sia dei terzi che dovessero rapportarsi con l'associazione.

Cosa prevede il Codice Civile?

Il codice civile distingue le Associazioni non riconosciute da quelle riconosciute:

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (artt. 36 e seguenti del Codice Civile)

Le Associazioni non riconosciute possono operare al pari di quelle riconosciute **MA NON HANNO** una autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione rispondono anche le persone che le hanno contratte, personalmente e solidalmente.


ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE (artt. 14 e seguenti del Codice Civile)

Con il riconoscimento, invece, le Associazioni acquistano una autonomia patrimoniale perfetta, per cui il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori.

L'ente diventa destinatario di diritti, doveri e comportamenti e svolge la propria attività come un soggetto autonomo riconosciuto dall'ordinamento giuridico, senza implicare la responsabilità illimitata e personale di chi opera per mezzo di esso.

IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO, quindi, diventa un requisito fondamentale e necessario per ottenere l'autonomia patrimoniale perfetta e la limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione.

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (art.18 del Codice Civile).



LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato sono enti non commerciali disciplinati dalla Legge Quadro sul Volontariato dell'11 agosto 1991, n. 266, che ha dettato i seguenti principi generali:

- l'esclusivo fine di solidarietà;
- l'assenza del fine di lucro anche indiretto;
- l'attività di volontariato prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito dai volontari verso i terzi.

La Regione Veneto ha istituito con Legge Regionale n. 40/1993 il **Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato** nel quale sono iscritte tutte le associazioni di volontariato che rispettano i requisiti previsti dalla legge. Il Registro è gestito dalla Sezione Non Autosufficienza – Dorsoduro, 3493 – Venezia.

Le Organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà.

Le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nel Registro Regionale, sono considerate **ONLUS DI DIRITTO** e possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali previste per le onlus, di cui al Decreto Legislativo n. 460/1997.

Le associazioni di volontariato possono essere anche riconosciute: in questo caso l'Ente dovrà essere iscritto al **Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato**, di competenza della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

LE ASSOCIAZIONI O.N.L.U.S.

Tale figura è stata introdotta allo scopo di agevolare, tra le organizzazioni operanti senza scopo di lucro, quelle che svolgono determinate attività di interesse collettivo per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Sono esclusi dall'ambito dei soggetti qualificabili come onlus "gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge n.218/1990, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria".

Le condizioni che devono essere rispettate per poter assumere la qualifica di Onlus sono:

- 1) esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- 2) assenza dello scopo di lucro;
- 3) attività diretta a fini altruistici;
- 4) redazione dell'atto costitutivo e dello statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- 5) inserimento nello statuto dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.L.gs. 460/1997;
- 6) comunicazione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, ai sensi dell'art.11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 460/1997 e della normativa attuativa.

Per poter accedere ai benefici fiscali è necessario rivolgersi alla Direzione Regionale dell' Agenzia delle Entrate, che ha la funzione di controllare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e di procedere all'iscrizione dell'Ente all' Anagrafe Unica delle Onlus.

LE ASSOCIAZIONI O.N.L.U.S.

Sono considerate **Onlus di diritto**:

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi della L.266/1991;
- le cooperative sociali iscritte nella sezione cooperazione sociale dei Registri prefettizi richiamati dalla Legge 08.11.1991, n. 381;
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 26.02.1987, n. 49.

Le Onlus sono definite come associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui atti costitutivi o statuti prevedono espressamente lo svolgimento di attività in alcuni settori indicati nello stesso testo di legge.

Le Associazioni O.N.L.U.S. possono essere anche riconosciute, in questo caso l'Ente dovrà essere iscritto al **Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato**, di competenza della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.



LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sotto la forma giuridica di “**associazione sportiva dilettantistica**” (con o senza personalità giuridica).

Le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Le Associazioni sportive dilettantistiche devono iscriversi all'apposito Registro tenuto dal C.O.N.I. istituito con il D.Lgs. 242/1999 per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste per il settore.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche possono essere anche “riconosciute”, in questo caso l'Ente dovrà essere iscritto nel **Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato**, di competenza Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Sono considerate Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) quelle aventi lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore dei **loro Associati ma anche verso i terzi**, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, come previsto dall'art. 2 della Legge 383/2000 - "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", che ne regola il riconoscimento e la costituzione. In ogni Regione è prevista l'istituzione di un apposito Registro.

Gli Enti possono essere costituiti sotto forma di Associazioni riconosciute e non. Il loro statuto deve avere la forma scritta e deve essere indicata l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati.

Non sono considerate Associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali o di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

L'attività deve essere svolta prevalentemente dagli Associati in forma libera, volontaria e gratuita, e l'Associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

La legge regionale n. 27 del 13 settembre 2001 (art.43) ha istituito il **Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale**, gestito dalla Sezione Non Autosufficienza – Dorsoduro, 3493 – Venezia - nel quale sono iscritti tutti gli Enti di promozione sociale riconosciuti e non riconosciuti.

Le Associazioni di promozione sociale possono essere anche riconosciute: in questo caso l'Ente dovrà essere iscritto nel **Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato**, di competenza della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi.

Le società di mutuo soccorso

Cenni storici

Le società di mutuo soccorso sono nate, alla fine del 1700, come “associazioni volontarie” per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori che avevano preso coscienza delle proprie condizioni di precarietà e sfruttamento.

Le società di mutuo soccorso operavano con fini di mutualità, solidarietà ed erano legate al territorio in cui avevano origine.

A partire dalla seconda metà del 1800, quando le condizioni politiche, economiche e sociali del Paese resero necessarie l’affermazione e la crescita di tali enti, questi si svilupparono soprattutto in Italia (e in altri paesi europei quali Francia, Inghilterra, Germania e Svizzera). Infatti, le trasformazioni economiche, il progresso industriale e il lavoro nelle fabbriche misero in difficoltà i lavoratori e le loro famiglie, che si organizzarono in “associazioni” di mutuo soccorso.

Le società di mutuo soccorso furono quindi regolate con la **Legge 15 aprile 1886, n. 3818**, che ne disciplina gli scopi (prioritariamente *assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro o di vecchiaia e aiutare le famiglie dei soci defunti*), la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento, gli adempimenti da seguire per ottenere la personalità giuridica, i benefici fiscali e i controlli statali.

In questo periodo storico di massima affermazione, le società di mutuo soccorso ampliarono gli scopi verso l’istruzione, l’educazione e le attività ricreative dei soci e delle loro famiglie.

Con l’avvento del fascismo, invece, il regime intervenne duramente e tali enti furono sciolti d’imperio o incorporati in organizzazioni fasciste.

Al termine della seconda guerra mondiale, le società di mutuo soccorso ripresero ad espandersi anche se la società italiana era profondamente cambiata: ai lavoratori dipendenti lo Stato riconosceva maggiori tutele in materia pensionistica e sanitaria.

Tali organismi, quindi, si orientarono verso i lavoratori autonomi e professionisti, che godevano di minori garanzie: successivamente e negli ultimi anni, le società di mutuo soccorso si sono dedicate prevalentemente all’assistenza sanitaria integrativa.

Le società di mutuo soccorso

Con legge del 15 aprile 1886 n. 3818, tutt'ora vigente, sono state disciplinate le Società di Mutuo Soccorso, che sono sempre state presenti nel territorio regionale e nel contesto sociale come dimostra la specifica normativa in materia rappresentata dalla Legge Regionale n. 36 del 12 novembre 1996: **“Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso della Regione”**.

Recentemente il **D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012**, ha apportato delle modifiche alla Legge del 15 aprile 1886, n. 3818, e il **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 marzo 2013, serie generale n. 66), ha individuato i criteri e le modalità per l'iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso nella apposita sezione del Registro delle Imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.




LE FONDAZIONI

La Fondazione è un'organizzazione di beni destinati al perseguimento di uno scopo non di lucro, di pubblica utilità, individuato dal fondatore e diretto al soddisfacimento di interessi comuni a più soggetti.

In particolare, la Fondazione si costituisce mediante un atto unilaterale non recettizio, il cosiddetto “**negozio di fondazione**”, atto di autonomia privata originato dalla volontà del fondatore. Tale atto ha un contenuto duplice: è, primariamente, un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale il fondatore si spoglia, in modo definitivo e irrevocabile, di un complesso di beni che destina a uno scopo *non di lucro, di pubblica utilità*; secondariamente è un atto di organizzazione, attraverso il quale il fondatore prevede la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla realizzazione dello scopo, stabilendo criteri di amministrazione e di gestione del patrimonio.

La fondazione può essere costituita per **atto tra vivi**, per il quale è richiesta la forma dell'atto pubblico, oppure **per testamento**; in questo secondo caso l'atto di fondazione diventerà efficace al momento dell'apertura della successione.



LE FONDAZIONI

Solo la Fondazione alla quale è stata riconosciuta la personalità giuridica da parte dell'autorità competente (Prefettura o Regione, a seconda dell'ambito territoriale di operatività e della materia trattata) può legittimamente operare. Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato la Fondazione acquista la

“autonomia patrimoniale perfetta“

La parte normativa dell'atto costitutivo della Fondazione contenente le norme di organizzazione dell'Ente assume la denominazione di “**statuto**”.

Al negozio di fondazione si applica l'art. 16, comma 1, del Codice Civile, che prevede che l'atto costitutivo e lo statuto debbano necessariamente contenere la denominazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione; sono facoltative, invece, le clausole relative all'estinzione e alla trasformazione della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio.

L'art. 16, comma 1, del Codice Civile dispone, inoltre, che l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione debbano determinare anche i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

Con il negozio di fondazione il fondatore destina, per il perseguimento dello scopo dell'Ente, un patrimonio, la cui consistenza deve essere adeguata alla realizzazione dello scopo stesso, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 361/2000.

Il fondatore, peraltro, non partecipa all'esecuzione del negozio di fondazione, essendosi spogliato definitivamente dei beni che ha destinato per il perseguimento dello scopo dell'Ente.

Le fondazioni, come le associazioni, **possono acquisire la qualifica di “onlus”** (si veda il paragrafo dedicato alle *associazioni onlus*).

LE FONDAZIONI

L'esecuzione del negozio di fondazione è assegnata a persone diverse dal fondatore, i cd. "amministratori" della fondazione, che agiranno per l'attuazione dello scopo voluto dal fondatore.

Spetta ai soli amministratori determinare i criteri che ritengono più utili per l'amministrazione e la gestione del patrimonio, senza alcuna ingerenza da parte di terzi. Gli amministratori, nell'esercizio della loro azione, sono vincolati al perseguimento dello scopo voluto dal fondatore, non potendo modificare la destinazione dei beni.

L'organo di amministrazione della Fondazione può essere composto da una o più persone, designate secondo i criteri più vari.

Il fondatore può designare direttamente nell'atto costitutivo le persone alle quali attribuire la carica di amministratore.

La carica di amministratore (temporanea o a vita) può essere riservata, inoltre, a terzi, come enti pubblici o privati, o a persone che ricoprono la titolarità di certi uffici; può essere riservata anche a persone giuridiche, nel qual caso gli amministratori delle stesse diverranno gli amministratori effettivi della Fondazione.

Organi della Fondazione generalmente sono i seguenti:

il Presidente, al quale è attribuita, solitamente, la legale rappresentanza dell'Ente;

l'Organo di amministrazione, denominato comunemente Consiglio di Amministrazione o Consiglio Direttivo;

l'Organo di revisione contabile, monocratico (Revisore Unico) o collegiale (Collegio dei Revisori dei Conti).

LE FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE

Un particolare tipo di Fondazione che si sta diffondendo in misura crescente è quella della cosiddetta “**Fondazione di partecipazione**”, non prevista dal legislatore ma sorta nella prassi.

E' caratterizzata dall'unione dell'elemento patrimoniale, tipico delle Fondazioni classiche, con l'elemento personale, tipico delle Associazioni. E' utilizzato in misura frequente dagli enti pubblici che intendono perseguire un fine di pubblica utilità con la collaborazione di privati.

La Fondazione di partecipazione è costituita con atto tra vivi da una pluralità di fondatori (persone fisiche e/o giuridiche), o da un solo fondatore originario, al quale se ne aggiungono altri successivamente, detti “partecipanti” o “aderenti”.

Per questo è considerato un ente “**a struttura aperta**”, caratteristica mutuata dagli enti di tipo associativo.

Gli organi della Fondazione di partecipazione, oltre al Legale Rappresentante, sono solitamente:

- il Consiglio Generale o Consiglio di Indirizzo, composto dai fondatori e dai partecipanti o aderenti, per lo più con un peso maggioritario dei primi, avente attribuzioni simili a quelle dell'Assemblea di un'Associazione;
- l'Organo di amministrazione, di solito denominato Consiglio di Amministrazione o Consiglio di Gestione, nominato dal Consiglio Generale o di Indirizzo;
- l'Organo di revisione contabile.

LE FONDAZIONI TESTAMENTARIE

Secondo quanto disposto dall'art. 14 del Codice Civile, la Fondazione può essere costituita, oltre che per atto tra vivi, anche **mediante testamento**.

L'atto di fondazione diventerà efficace al momento dell'apertura della successione.

Frequentemente vengono effettuati dei lasciti non solo a favore di enti non riconosciuti, ma ancora da istituire: l'art. 3 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile dispone che debba esserne fatta denuncia al Prefetto, che provvederà ad assicurare l'attuazione della volontà del defunto, sempre che essa persegua uno scopo meritevole di essere realizzato.

Nel caso di Fondazione testamentaria, **la domanda per ottenere il riconoscimento giuridico** deve essere presentata dall'esecutore testamentario o dal Presidente della erigenda Fondazione, e corredata, in particolare, dai seguenti documenti:

- n. 1 copia autentica dell'atto pubblico, registrato e in bollo di costituzione dell'Ente (art. 14, comma 1, c.c.) e del relativo Statuto;
- n. 1 copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile di pubblicazione del testamento;
- n. 1 copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile d'inventario di tutti i beni;
- n. 1 copia autentica dello stato attivo e passivo di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario;
- n. 1 copia autentica, in carta libera, della perizia di stima attuale asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio) dei beni immobili o mobili.
- indicazione degli eventuali eredi legittimari.

Vigilanza e Controllo sulle Fondazioni

L'autorità competente (**Prefettura o Regione**) esercita funzioni di controllo e di vigilanza sulle Fondazioni ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

In particolare provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; scioglie l'amministrazione e nomina un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

A differenza di quanto stabilito per le Associazioni, dove l'Assemblea degli associati può sciogliere l'Ente, l'organo amministrativo della Fondazione non può deliberare lo scioglimento, ma solo proporre l'estinzione della stessa all'autorità competente.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, **spetta, infatti, all'autorità competente dichiarare l'estinzione della Fondazione**, dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile (cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, scopo raggiunto o divenuto impossibile).

Ai sensi dell'art. 28 del Codice Civile, anziché dichiarare l'estinzione della Fondazione, **l'autorità competente può provvedere alla sua trasformazione**, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

Ai sensi dell'art. 26 del Codice Civile, l'autorità competente può, altresì, disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Vigilanza e Controllo sulle Fondazioni

(DGR. n.2078 del 7.12.2011)

La Regione del Veneto esercita le funzioni di controllo e vigilanza, di cui all'art. 25 del Codice Civile, sulle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, secondo le disposizioni dettate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011 e con successivi Decreti attuativi del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi. Tali provvedimenti, adottati in un'ottica di semplificazione amministrativa, sono consultabili nel sito internet: www.regione.veneto.it/web/enti-locali, Registro Regionale delle Persone Giuridiche – Enti Iscritti, **Controlli sulle Fondazioni**.

Le Fondazioni iscritte nel suddetto Registro, devono far pervenire, entro il **15 maggio di ogni anno**, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da più dichiaranti, secondo il modello presente nel sito sopraindicato, sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (o dal Revisore Unico).

La dichiarazione dovrà attestare la situazione economica e patrimoniale in essere, la corrispondenza dell'attività svolta e programmata alle finalità statutarie e la persistenza della stessa attività entro l'ambito territoriale regionale.

Nel caso in cui gli Enti non trasmettano la dichiarazione entro il termine indicato o la stessa sia incompleta o contenga elementi di criticità, verrà richiesto agli stessi di far pervenire, **entro 30 giorni**, una serie di documenti contabili (bilanci consuntivo e preventivo e relazioni correlate), sui quali effettuare un controllo approfondito.

Qualora, poi, gli Enti non forniscano alcuna documentazione o non rispettino quanto a loro prescritto, la Sezione potrà porre in essere i provvedimenti più opportuni sino alla revoca del riconoscimento giuridico o alla trasformazione o all'estinzione della Fondazione (artt. 26, 27 e 28 CC – art. 6 DPR. 361/2000), nei casi di maggiore criticità.

Entro il 28 febbraio di ogni anno viene trasmessa, a cura della Sezione EE.LL., relazione al Presidente della Giunta Regionale sull'attività di vigilanza e controllo riferita all'anno precedente.

Vigilanza e Controllo sulle Fondazioni (DGR n. 2078 del 7.12.2011)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETA' RESA DA PIU' DICHIARANTI

ENTRO IL 15 MAGGIO

TRASMISSIONE
DELLA DICHIARAZIONE

ESITO POSITIVO
DELLA VERIFICA

APPROVAZIONE ESITI
VERIFICHE CON DECRETO
DELLA SEZIONE ENTI LOCALI
PERSONE GIURIDICHE
E CONTROLLO ATTI

MANCATA TRASMISSIONE
O DICHIARAZIONE INCOMPLETA
O CONTENENTE ELEMENTI DI CRITICITA'

ESITO NEGATIVO
DELLA VERIFICA

RICHIESTA ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE CONTABILE
O CHIARIMENTI DA TRASMETTERE
ENTRO 30 GG

CONTROLLO

IN CASO DI ESITO NEGATIVO
LA DIREZIONE POTRA' DISPORRE I PROVVEDIMENTI
PIU' OPPORTUNI
FINO ALLA REVOCA
DEL RICONOSCIMENTO,
O LA TRASFORMAZIONE O L'ESTINZIONE DELL'ENTE

ENTRO IL 28 FEBBRAIO

RELAZIONE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ANNO PRECEDENTE
(a cura della Sezione Enti Locali)

LE REGOLE

Le Regole, realtà tipiche della Regione Veneto, sono organizzazioni montane di tipo associativo riunite in Comunità di nuclei familiari, i cosiddetti “**fuochi famiglia**”, discendenti dalle antiche famiglie originarie del luogo, proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo inalienabile, indivisibile e inusucapibile.

L'art. 38, comma 3, della Legge regionale n. 13/2012 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”, ha apportato modifiche alla Legge regionale n. 26/1996 e s.m.i., inserendo, tra l'altro, il comma 3 bis all'art. 2, con il quale la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi.

In esecuzione alla sopra richiamata modifica della Legge regionale n. 26/1996 e s.m.i., con Deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 23.07.13 sono state approvate la definizione dei criteri e l'individuazione delle modalità per la fusione tra più Regole.

La deliberazione è consultabile nel sito:

www.regione.veneto.it/web/enti-locali alla voce Registro Regionale delle Persone Giuridiche – Enti Iscritti, **Regole**.

L'art. 2 della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i. riconosce, inoltre, la personalità giuridica di diritto privato alle Regole già soggetti di diritto pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, nonché alle Regole già disciplinate dalle Leggi Regionali 3 maggio 1975, n. 48 (riguardanti le Regole Ampezzane), 3 maggio 1975, n. 49 (riguardanti le Regole del Comelico) e 2 settembre 1977, n. 51 (riguardanti le Regole di Colle Santa Lucia).

Caratteristiche principali delle Regole sono:

il laudo – statuto deliberato dall'Assemblea dei Regolieri, che comporta, in capo alle Regole, un'autonomia statutaria, pur nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente (art. 4 della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i.);

i fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della Regola;

LE REGOLE

il patrimonio - composto dal patrimonio antico - i cui beni sono inalienabili, vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e il patrimonio oggetto di libera contrattazione, escluso dal predetto vincolo, costituito dai beni immobili aventi una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale (art. 6 della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i.).

Gli Organi delle Regole sono: l'**Assemblea dei Regolieri**, organo sovrano dell'Ente, al quale spetta deliberare sugli atti principali; il **Presidente** che solitamente ha la legale rappresentanza della Regola; l'Organo amministrativo, comunemente denominato **Commissione amministrativa**, che principalmente ha funzioni di natura esecutivo - gestionale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 bis, della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i., al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta Regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi.

Le Regole possono anche associarsi tra loro per la gestione congiunta dei rispettivi beni, o parte di essi, e dei relativi servizi, affidandola a un organo comune, composto e funzionante secondo le norme previste dai rispettivi laudi o statuti ovvero, in loro mancanza, secondo le norme concordate fra le Regole interessate; possono, altresì, delegare la gestione dei propri beni agli enti pubblici operanti nel territorio. Analoga facoltà può essere esercitata dagli enti pubblici nei confronti delle Regole.

L'art. 12 della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i. prevede, poi, forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortili, garantite dal Presidente della Giunta Regionale in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento della Regola.

IL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato è stato istituito dalla Regione Veneto, in attuazione del D.P.R. 361/2000, con D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 ed è gestito dalla Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.

Nel Registro sono iscritti, con l'attribuzione di un numero d'ordine progressivo, gli Enti privati non aventi scopo di lucro (Associazioni, Fondazioni, Regole, ecc.) cui **sia stata attribuita la personalità giuridica di diritto privato**, che operano nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Veneto.



IL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Per ogni ente, nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, sono iscritti gli elementi e i fatti costitutivi, modificativi ed estintivi.

In particolare sono iscritti: la data dell'Atto Costitutivo, la denominazione (cod. fiscale e/o partita I.V.A.), lo scopo, il patrimonio, la durata, la sede, il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con indicazione della carica e menzione di coloro ai quali è attribuito il potere di rappresentanza.

Sono, inoltre, iscritte:

- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il trasferimento della sede legale e l'istituzione di sedi secondarie;
- la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- le deliberazioni di scioglimento;
- la trasformazione delle Fondazioni;
- i provvedimenti di scioglimento o che dichiarano l'estinzione;
- il cognome e nome del/dei liquidatore/i;
- tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Per ottenere l'iscrizione dei fatti sopraindicati, il richiedente deve presentare **copia autentica, in carta libera**, della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

Il Registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta. Possono essere rilasciati, su richiesta, estratti e certificati.

Il Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010 e successivi decreti attuativi, ha approvato in un unico documento i procedimenti amministrativi relativi al riconoscimento, alle modifiche statutarie, allo scioglimento e all'estinzione delle Persone giuridiche di diritto privato.

In particolare il riconoscimento giuridico avviene con Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi e con la contestuale l'iscrizione dell'ente nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche (**l'iscrizione ha efficacia costitutiva**).

I **requisiti** per ottenere il riconoscimento sono i seguenti:

1. le finalità statutarie dell'Ente devono rientrare nelle **materie attribuite alla competenza regionale** (art. 117 della Costituzione);
2. l'operatività dell'Ente deve esaurirsi nell'ambito **territoriale della Regione del Veneto** (clausola che deve essere espressamente prevista nello Statuto);
3. **assenza di scopo di lucro** (clausola che deve essere espressamente prevista nello Statuto);
4. un patrimonio iniziale (Fondo di dotazione iniziale).

Il Fondo di dotazione iniziale, che dovrà risultare espressamente nell'atto costitutivo ed essere riportato nello stato patrimoniale del bilancio, deve essere costituito da un **deposito monetario minimo** di:

€ 15.000 per le Associazioni

€ 50.000 per le Fondazioni

Il Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

Il **30%** del Fondo di dotazione iniziale deve essere destinato a “**fondo patrimoniale di garanzia**” vincolato e reso indisponibile a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Ente. Pertanto, nell’ipotesi minima suddetta:

- € 4.500,00 per le Associazioni,
- € 15.000,00 per le Fondazioni, costituiranno il fondo patrimoniale di garanzia.

Il fondo di dotazione iniziale dovrà essere dimostrato da idonea documentazione:

- Certificazione Bancaria nella quale deve essere indicato anche l’ammontare vincolato e indisponibile.

Nel fondo di dotazione iniziale, oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati e non (es: beni artistici o museali, arredi, attrezzature, beni strumentali), titoli e/o azioni, soggetti a valutazione autonoma da parte dell’Amministrazione.

- per eventuali beni immobili, beni mobili registrati e non, conferiti nel fondo di dotazione iniziale, è necessario presentare perizia di stima asseverata con giuramento in Tribunale.

Qualora l’importo del Fondo di dotazione iniziale sia superiore rispetto al minimo previsto, il 30% sarà rapportato al deposito monetario effettivamente conferito.



Per esempio, se un’Associazione conferisce 30.000,00 euro, dovrà vincolare il 30% di tale somma, per un importo pari a 9.000 Euro.

Il Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

Come si ottiene il riconoscimento della Personalità Giuridica di diritto privato

Il legale rappresentante dell'Ente deve presentare l'**istanza** in bollo (salvo esenzioni) al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, secondo il fac-simile approvato con DGR. n. 3418 del 30.12.2010 e successivi Decreti attuativi del Direttore della Sezione, scaricabili dal sito web:

www.regione.veneto.it/web/enti-locali alla voce *Registro Regionale Persone Giuridiche-Enti Iscritti, Riconoscimento*.

L'interessato dovrà, quindi, allegare all'istanza la documentazione prevista, ivi elencata. A seguito di verifica formale dell'istanza e della documentazione presentata, gli Uffici daranno avvio al procedimento amministrativo, comunicandolo al legale rappresentante dell'Ente.

Il **termine** del procedimento amministrativo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della domanda (da parte della Sezione), corredata dalla documentazione prescritta e si concluderà con l'iscrizione nel Registro Regionale dell'ente e con la relativa comunicazione allo stesso.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, invece, verrà data comunicazione all'Ente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (si veda la pagina successiva).


Il termine di 90 giorni potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di chiarimenti/integrazioni (art. 2, comma 7, L. 241/90).

I funzionari degli Uffici Regionali, a titolo di collaborazione con gli interessati, sono a disposizione per una valutazione preventiva dello Statuto, anche con appositi incontri (prima della produzione dell'istanza formale).

Nel sito regionale è pubblicato un *fac-simile* di Statuto di Associazione (allegato D) e di Fondazione (allegato E) che gli Enti potranno utilizzare come riferimento.

Il Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato

Il procedimento amministrativo inizia con l'istanza di parte, corredata dalla documentazione prescritta dalla DGR. n. 3418 del 30.12.2010:



In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Ente può:

- 1) abbandonare il procedimento di riconoscimento;
- 2) presentare una nuova istanza formale di riconoscimento con gli adeguamenti richiesti dalla Sezione;
- 3) impugnare la comunicazione dei motivi ostativi e presentare ricorso al TAR del Veneto (entro 60 gg) – oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato (entro 120 gg).

Le modifiche allo statuto dell'Ente riconosciuto

Come si ottiene l'approvazione delle modifiche statutarie di un ente "riconosciuto"

In via preliminare va ricordato che le Associazioni possono modificare il loro Statuto rispettando il quorum stabilito nello stesso.

Le Fondazioni, invece, non possono modificare lo scopo originario voluto dal Fondatore, ma solamente meglio articularlo; possono altresì apportare allo Statuto solo modifiche concernenti aspetti organizzativi.

Il legale rappresentante dell'Ente deve presentare **istanza** in bollo (salvo esenzioni) al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, secondo il fac-simile approvato con DGR. n. 3418 del 30.12.2010 e con successivi Decreti del Direttore della Sezione e scaricabili dal sito web:

www.regione.veneto.it/web/enti-locali alla voce *Registro Regionale Persone Giuridiche – Enti Iscritti*, **Modifiche statutarie**.

L'interessato dovrà, quindi, allegare all'istanza la documentazione prevista, ivi elencata. A seguito di verifica formale dell'istanza e della documentazione presentata, gli Uffici daranno avvio al procedimento amministrativo, comunicandolo al legale rappresentante dell'Ente.

Il **termine** del procedimento amministrativo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della domanda (da parte della Sezione), corredata dalla documentazione prescritta e si concluderà con l'iscrizione nel Registro Regionale delle modifiche statutarie approvate e con la relativa comunicazione.


In caso di esito negativo dell'istruttoria, invece, verrà data comunicazione all'Ente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (si veda la pagina successiva).

Il termine di 90 giorni potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di chiarimenti/integrazioni (art. 2, comma 7, L. 241/90).

I funzionari degli Uffici Regionali, a titolo di collaborazione con gli interessati, sono a disposizione per una valutazione preventiva dello Statuto con le modifiche che si intendono apportare, anche con appositi incontri (prima della produzione dell'istanza formale).

Il procedimento per le modifiche allo statuto

Il procedimento amministrativo inizia con l'istanza di parte, corredata dalla documentazione prescritta dalla DGR. n. 3418 del 30.12.2010:



In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Ente può:

- 1) abbandonare il procedimento di approvazione modifiche statutarie;
- 2) presentare una nuova istanza formale con gli adeguamenti richiesti dalla Sezione;
- 3) impugnare la comunicazione dei motivi ostativi e presentare ricorso al TAR del Veneto (entro 60 gg) – oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato (entro 120 gg).

Lo scioglimento e l'estinzione di Associazioni e Fondazioni

L'Ente può estinguersi per le cause previste nell'Atto costitutivo e nello Statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o divenuto impossibile, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile.

Le Associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti i soci sono venuti a mancare o con deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento, che deve essere approvata dalla maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Per le Fondazioni, invece, si veda quanto descritto a pag. 20.

L'eventuale patrimonio presente alla data di estinzione deve essere utilizzato per il soddisfacimento dei creditori e delle pendenze in fase di liquidazione (di competenza del Presidente del Tribunale).

Secondo l'art. 31 del Codice Civile, i beni che residuano, esaurita la fase di liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto oppure, in mancanza, l'autorità governativa (Regione o Prefettura) decide sull'attribuzione di tali beni ad altri enti che hanno finalità analoghe.

In ogni caso sia per la Fondazione che per l'Associazione è necessaria la **formale dichiarazione di estinzione** da parte dell'autorità governativa (Regione o Prefettura) che interviene con proprio provvedimento. **L'istanza** volta a richiedere la dichiarazione di estinzione va presentata secondo il fac-simile approvato con DGR 3418 del 30.12.2010 e successivi Decreti attuativi del Direttore della Sezione, scaricabili dal sito web: www.regione.veneto.it/web/enti-locali alla voce *Registro Regionale Persone Giuridiche – Enti Iscritti, Scioglimento/Estinzione*.

Dichiarata l'estinzione, si procede alla liquidazione del patrimonio, presso il Tribunale competente per territorio.


Il **termine** del procedimento amministrativo (per la parte di competenza regionale) è di **90 giorni** (salvo sospensione), dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione prescritta e si concluderà con l'iscrizione nel Registro Regionale del Decreto di **estinzione** dell'Ente o di presa d'atto dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione. La **cancellazione dell'ente**, invece, viene iscritta nel Registro Regionale solo su successiva disposizione del Presidente del Tribunale, definita la fase liquidatoria.

Gli Enti iscritti nel Registro Regionale

Gli Enti iscritti nel Registro Regionale alla data del 30 giugno 2014 sono 747 e operano nei seguenti settori:

- Assistenza socio/sanitaria: beneficenza, assistenza sociale, assistenza ai minori, agli anziani, ai malati, alle persone svantaggiate (n. 289)
- Cultura : in campo musicale, artistico, teatrale, letterario, socio-ricreativo, storico (n. 178)
- Ricerca: in campo sanitario e scientifico (n. 47)
- Sport (n. 34)
- Tutela e promozione agro/ambientale (n. 85)
- Formazione scolastica e professionale (n. 114)

enti suddivisi per settore



■ cultura

■ formazione

■ ricerca

■ assistenza socio-sanitaria


■ tutela e promozione ambientale

■ sport


Gli Enti iscritti nel Registro Regionale

Enti suddivisi in base al territorio provinciale di operatività:

Belluno n. 68
Padova n. 129
Rovigo n. 24
Treviso n. 130
Venezia n. 130
Verona n. 155
Vicenza n. 111



Gli Enti iscritti nel Registro Regionale al 30 giugno 2014



Nella tipologia degli Enti iscritti nel Registro Regionale, le Fondazioni hanno una leggera prevalenza rispetto alle Associazioni.

Le Regole costituiscono una minima parte degli enti iscritti e rappresentano le zone Montane Venete; va rilevato che, in realtà, il loro numero è maggiore di quello rappresentato, in quanto molte Regole non sono iscritte nel Registro Regionale.

Le domande più frequenti

1) Qual è la differenza tra l'associazione e la fondazione?

Entrambe sono enti non profit.

L' ASSOCIAZIONE è principalmente un'organizzazione di persone, rivolta al perseguimento di uno scopo, che si presenta come un centro unitario di interessi.

LA FONDAZIONE è un'organizzazione di beni destinati allo scopo individuato dal fondatore, rivolto a soddisfare interessi di pubblica utilità, comuni a più soggetti.

Nella associazione prevale l'elemento "personale", mentre nella fondazione assume maggior importanza l'elemento "patrimoniale".

2) L' Associazione e la Fondazione per operare devono necessariamente essere riconosciute giuridicamente?

L'Associazione per operare non deve avere necessariamente il riconoscimento giuridico, in quanto è lo stesso codice civile che prevede (artt.36 e segg.) le associazioni "non riconosciute".

La fondazione per operare necessita del riconoscimento giuridico (il codice civile non prevede le fondazioni non riconosciute).

3) A cosa serve il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato?

Con il riconoscimento l'ente acquista la personalità giuridica di diritto privato e ottiene le seguenti prerogative:


- L'autonomia patrimoniale perfetta (il patrimonio dell'ente è autonomo e distinto da quello degli associati/fondatori e amministratori)

- La limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'ente.

Le domande più frequenti

4) Cosa si deve fare, in concreto, per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato?

Se l'ente dispone di un patrimonio adeguato, non ha scopo di lucro, e intende operare nel territorio regionale veneto e nelle materie di competenza regionale (art.117 della Costituzione), dovrà presentare apposita istanza alla Regione Veneto – Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 3418 del 30.12.2010 e successivi provvedimenti integrativi, consultabili nel sito web: www.regione.veneto.it/entilocali - alla voce Registro Regionale Persone Giuridiche – Enti Iscritti.



Se l'ente dispone di un patrimonio adeguato, non ha scopo di lucro e intende operare in ambito ultra regionale oppure nelle materie di competenza statale (art.117 della Costituzione), dovrà presentare apposita istanza alla Prefettura competente per territorio.



Le domande più frequenti

5) Che patrimonio minimo deve avere l'Ente per ottenere il riconoscimento giuridico dalla Regione Veneto?

*La Giunta Regionale con deliberazione n. 3418 del 30.12.2010 ha stabilito che il patrimonio iniziale (fondo di dotazione iniziale che dovrà risultare nell'atto costitutivo), deve essere costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a Euro 15.000 per le Associazioni e a Euro 50.000 per le Fondazioni. **Una parte, pari al 30%** (Euro 4.500 per le Associazioni ed Euro 15.000 per le Fondazioni, nell'ipotesi minima suddetta) **è destinata a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'ente.***

Detto fondo di garanzia dovrà risultare espressamente nell'atto costitutivo e nello stato patrimoniale del bilancio. Nel fondo di dotazione iniziale, oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati o beni mobili (beni artistici, arredi, attrezzature, beni strumentali), titoli e/o azioni soggetti a valutazione autonoma da parte degli uffici regionali.

6) Cosa deve fare un Ente per avere la qualifica di ONLUS?

Un'associazione o una fondazione che vuole acquisire la qualifica di ONLUS, deve attenersi alle disposizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997 e ottenere l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS, previa verifica dei requisiti da parte della Direzione Regionale dell'Agenzia della Entrate.

L'ordinamento giuridico riconosce, altresì, che sono ONLUS di diritto tre tipi di enti: le organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri regionali ai sensi della legge n.266/1991), le cooperative sociali (legge n.381/1991) e le organizzazioni non governative (legge n.49/1987).

Le domande più frequenti

7) L'ente può inserire nella propria denominazione, riportata nello statuto, l'acronimo "ONLUS"?

Se l'ente non è onlus di diritto, solo quando è stato iscritto all'Anagrafe Unica delle ONLUS, a seguito di conclusione positiva del procedimento amministrativo di verifica dei requisiti da parte della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

8) Che obblighi ha l'Ente dopo il riconoscimento giuridico?

*Tutti gli Enti iscritti nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche **hanno l'obbligo** di chiedere alla Regione Veneto – Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi - l'iscrizione dei seguenti atti e fatti di cui all'art.4 del DPR 361/2000:*

- l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,*
- il trasferimento della sede legale e l'istituzione di sedi secondarie,*
- il rinnovo degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza,*
- la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza,*
- le deliberazioni di scioglimento e i provvedimenti di dichiarazione di estinzione,*
- il cognome e nome dei liquidatori,*
- tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.*

*Per ottenere l'iscrizione dei fatti/atti sopraindicati, il richiedente deve presentare **copia autentica, in carta libera**, della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.*

Le domande più frequenti

9) Se l'Ente è stato costituito solo con scrittura privata, cosa deve fare per ottenere il riconoscimento giuridico?

Per ottenere il riconoscimento giuridico l'ente deve ricostituirsi per atto pubblico mediante verbale redatto da Notaio, nel quale si fa riferimento alla già avvenuta costituzione dell'ente, in forma di scrittura privata.

Il verbale deve riportare in allegato lo statuto vigente.

10) Quali verbali si devono produrre per l'iscrizione del nuovo Organo di Amministrazione?

Se si tratta di una ASSOCIAZIONE si deve produrre:

- *l'istanza di iscrizione;*
- *la copia autentica, in carta libera, del Verbale dell'Assemblea dei Soci dal quale risulta la nomina dei consiglieri;*
- *la copia autentica, in carta libera, del Verbale di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dal quale risulta l'attribuzione delle cariche.*
- *la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.*

Se si tratta di una FONDAZIONE si deve produrre:

- *l'istanza di iscrizione;*
- *la copia autentica, in carta libera, del Verbale di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dal quale risulta l'attribuzione delle cariche.*
- *la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.*

Le domande più frequenti

11) Come ottenere una copia autentica dei verbali da presentare per l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche?

In generale, per fare la copia autentica di un documento è necessario presentare l'originale del documento e una fotocopia dello stesso ad un pubblico ufficiale autorizzato per legge (es. notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco), affinché ne attesti la fedele corrispondenza all'originale (art. 18, comma 2, del DPR. 445/2000).

Tale copia deve essere rilasciata in carta libera (esente da bollo) in base al DPR 361/2000 art. 3, comma 7.

Si ricorda che:

- i privati non possono autenticare direttamente i verbali in loro possesso;*
- la copia autentica può essere effettuata anche presso la Sezione Enti Locali in quanto destinataria dei documenti stessi;*
- non è possibile accettare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, resa ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, mancando i presupposti richiesti dallo stesso articolo (la maggior parte degli atti da iscrivere, infatti, sono emanati e conservati da Enti privati).*

Si ricorda che:

- la copia autentica di un atto notarile può essere rilasciata solo dal notaio che ha emesso l'atto .*

Le domande più frequenti

12) Quali sono le nuove disposizioni in tema di Certificazioni?

Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova disposizione della legge n.183 del 12 novembre 2011, che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Pertanto, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati viene sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Sui contenuti delle dichiarazioni presentate vengono effettuati appositi controlli anche mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni che siano già in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione dell'interessato degli elementi indispensabili per reperirle.

Le domande più frequenti

13) Quali sono le nuove disposizioni in tema di Autenticazione di copie?

*Per quanto concerne l'autenticazione di copie (che consiste nella attestazione di conformità all'originale di un documento), ai fini dei procedimenti amministrativi correlati alle Persone Giuridiche (riconoscimento personalità giuridica di diritto privato di Associazioni/Fondazioni/Regole, modifiche statutarie, scioglimento/estinzione degli enti) e ai fini delle iscrizioni nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche (artt. 3 e 4 del DPR 361/2000), **nulla è cambiato**: l'autenticazione delle copie, infatti, avviene con le modalità previste dall'art. 18 del DPR 445/2000, comma 2, di seguito riportato:*

“.....L'autenticazione delle copie puo' essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale e' depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di piu' fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20.”

Ai sensi dell'art.19 del DPR 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) può riguardare la conformità all'originale della copia esclusivamente di:

- atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, pubblicazioni, titoli di studio o di servizio, documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Gli Uffici Regionali e i Referenti

Tutte le informazioni relative al Registro Regionale delle Persone Giuridiche sono reperibili nel sito:

www.regione.veneto.it/web/enti-locali

alla voce

Registro Regionale Persone Giuridiche – Enti Iscritti

- o Riconoscimento/Modifiche Statutarie/Scioglimento/Estinzione
- o Rinnovo Organo di Amministrazione/Variatione sede legale
- o Certificati
- o Indicazioni bilanci Enti non profit
- o Controlli sulle Fondazioni
- o Avviso per le fondazioni
- o Regole
- o Normativa di riferimento
- o Opuscolo informativo sugli enti non profit
- o Domande frequenti FAQ

E' possibile inoltre visualizzare gli enti iscritti al Registro Regionale:

Elenco degli Enti iscritti al 30.06.2014 [File PDF - 217 kb]

Elenco delle Regole iscritte e non iscritte al 30.06.2014 [File PDF - 51 kb]

Gli Uffici Regionali e i Referenti

Sezione EE. LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti,
Servizi Elettorali e Grandi Eventi
Direttore: Dott. Maurizio Gasparin
Fond.ta S.Lucia Cannaregio 23 - 30121 VENEZIA
Tel. 041-2795914-5917 – FAX 041-2795920-5931
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
www.regione.veneto.it/web/enti-locali
alla voce Registro Regionale Persone Giuridiche – Enti Iscritti

SETTORE PERSONE GIURIDICHE Dirigente Responsabile Tel. 041-2795907 – 5742 Fax 041-2795920 protocollo.generale@pec.regione.veneto.it	SILVIA ZANGIROLAMI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA REGISTRO REGIONALE PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI Tel. 041-2795933 protocollo.generale@pec.regione.veneto.it	ALESSANDRA SCHIAVON
POSIZIONE ORGANIZZATIVA FONDAZIONI E REGOLE Tel. 041-2795909 protocollo.generale@pec.regione.veneto.it	FRANCO BOLDRIN
CERTIFICATI, ISCRIZIONI, SUPPORTO ATTIVITA' ISTRUTTORIA, MODULISTICA E INFORMAZIONI Tel. 041-2795932 – 5742 protocollo.generale@pec.regione.veneto.it	DEBORAH BARBAROTTO EMANUELA MUNARETTI IRENE BIANCATO



stampato presso

CentriStampaRegionali

GIUNTA REGIONALE



ISO 9001:2009